



Provincia di Udine
Province di Udin

provincia.udine@cert.provincia.udine.it

AREA AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: BECKER ITALIA S.R.L. (P.IVA/C.F.: 01424530309) - SEDE LEGALE E OPERATIVA IN COMUNE DI S. GIORGIO DI NOGARO (UD), VIA E.FERMI N. 30. □ART. 210, D.LGS. 152/2006 - IMPIANTO DI RIDUZIONE VOLUMETRICA E SELEZIONE DI ROTTAMI METALLICI IN COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO, PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI R13, R4 E D15 - RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE DI SCADENZA DELLA DETERMINAZIONE N. 2010/7486.

IL DIRIGENTE

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e succ. mod. int., recante "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento a:

- Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
- Parte Quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

VISTO il D. Lgs. n. 209 del 24/06/2003 e succ. mod. int. recante norme in materia di veicoli fuori uso;

VISTO il D.M. del 05/02/1998, come modificato dal D.M. n. 186 del 05/04/2006, recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22", che, nelle more dell'adozione di un specifico decreto, costituisce, ai sensi dell'art. 181-bis del D.Lgs. 152/2006, riferimento tecnico-normativo per le attività di recupero di materia anche nel caso di impianti operanti in regime ordinario;

VISTA la L.R. n. 30 del 07/09/1987 e succ. mod. int. "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";

VISTA la L.R. n. 16 del 07/12/2008 recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio [...]", in particolare l'art. 5 che recita "nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione rifiuti alle disposizioni della Parte IV del decreto legislativo 152/2006, [...] continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1";

VISTO il D.P.G.R. n. 01/Pres. del 02/01/1998 "*Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10: Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti*";

VISTA la L. 241 del 07/08/1990 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 30/1987, approvato con D.P.G.R. n. 0502/Pres. 08/10/1991 e succ. mod. int. in materia di garanzie finanziarie ed indennizzi degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti;

VISTO il "*Piano Regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi, nonché Sezione rifiuti urbani pericolosi*" approvato con D.P.R. n. 0357/Pres. del 20/11/2006;

VISTA la L.R. n. 24 del 27/11/2006, relativa al "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport*", ed in particolare gli artt. 3 e 19 per i quali, tra l'altro, a partire dal 01/01/2007 sono attribuite alle Province le competenze relative al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

RICHIAMATI di seguito i provvedimenti autorizzativi alla realizzazione ed esercizio relativi all'impianto di recupero rifiuti non pericolosi in oggetto, sito in comune di San Giorgio di Nogaro (UD), nell'area individuata dal Catasto comunale al Foglio n. 16 mappali n. 34 – 98 – 143 – 141 – 35 – 173 – 171 – 144:

- Deliberazione di Giunta Provinciale n. 278 del 31/10/02 (prot. n. 82654/02) con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 27 dell'allora D.Lgs. 22/97, il progetto presentato dalla Siderurgica s.r.l., con sede in via Molin Nuovo n. 39 a Udine, per la costruzione di un impianto di riduzione volumetrica e selezione di rottami metallici in Comune di San Giorgio di Nogaro della potenzialità annua pari a 400.000 tonnellate di rifiuti (100-120 t/h), suddivisi in 275.000 ton/anno di rifiuti ferrosi sfusi compatibili con il mulino e 125.000 ton./anno di auto bonificate in pacco o intere, disponendo, in proposito, che l'impianto non dovrà trattare più del 50% di materiali provenienti da veicoli;
- Deliberazione di Giunta Provinciale n. 165 del 23/05/2003 (prot. n. 47101/03) con cui sono state apportate modifiche all'art. 8, punti 4 e 5, del dispositivo della Deliberazione di Giunta Provinciale n. 278/2002 in ordine alle caratteristiche dei rifiuti in ingresso;
- Determinazione dirigenziale n. 496 del 03/12/2003 (prot. 114908/03) con cui è stato approvato il progetto di variante non sostanziale n. 1 presentato dalla società Siderurgica s.r.l. in data 11/11/2003;
- Deliberazione di Giunta Provinciale n. 508 del 18/12/2003 (prot. n. 120161/03) di parziale modifica dell'art. 2) della Deliberazione Provinciale n. 278/02 e di accoglimento della richiesta di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività di stoccaggio (R13) formulata dalla Ditta con istanza di data 21/11/2003 (prot. prov. n. 109241);
- Determinazione dirigenziale n. 109 del 26/02/2004, con cui, in esecuzione al disposto 3) del provvedimento n. 508/2003, si autorizza all'esercizio l'attività di stoccaggio di rifiuti

- (R13) della capacità di 32.000 metricubi, localizzato su una porzione di area compresa all'interno dell'impianto autorizzato;
- Determinazione dirigenziale n. 327 del 17/06/2004 di autorizzazione all'esercizio provvisorio, per una durata di quattro mesi, dell'impianto di riduzione volumetrica e selezione di rottami metallici, con limitazione a 800 tonnellate di potenzialità massima giornaliera di trattamento, nelle more del completamento delle opere parzialmente realizzate;
 - Determinazione dirigenziale n. 506 del 05/11/2004 prot. 115080/04 con cui è stato approvato il progetto di variante non sostanziale n. 2 pervenuto in data 25/10/2004 al prot. n.111124/2004;
 - Determinazione dirigenziale n. 535 del 22/11/2004 prot. 120327/04 con cui è stato autorizzato, a seguito del collaudo eseguito nella fase di esercizio a potenzialità limitata e del completamento dei lavori di realizzazione, l'esercizio dell'impianto per le operazioni di messa in riserva di rifiuti (R13) e deposito preliminare (D15);
 - Determinazione dirigenziale n. 6433 del 26/10/2007 con cui è stata riformulata la prescrizione di cui all'art. 8, lett. l) della determinazione n. 535/04 relativa alle verifiche da effettuare sui rifiuti in entrata e in uscita;
 - Determinazione dirigenziale n. 6429 del 18/09/2009 di presa d'atto della variazione di ragione sociale della società "Siderurgica s.r.l." in "Becker Italia s.r.l.", con mantenimento del numero di P.IVA e di codice fiscale (01424530309) e conseguentemente di voltura della titolarità dei provvedimenti autorizzativi relativi all'impianto in oggetto alla Becker Italia s.r.l., con sede legale presso la sede d'impianto di San Giorgio di Nogaro (UD), via E.Fermi n. 30;
 - Determinazione dirigenziale n. 6554 del 23/09/2009 con cui si dispone quanto segue:
 - 1) l'impianto risulta collaudato in ottemperanza all'atto di determinazione n. 535/2004 (art. 27), così come riportato nel Certificato di Collaudo finale tecnico – amministrativo e funzionale, depositato presso la Provincia di Udine in data 30/07/2009 al prot. prov. n. 97594, a firma del Collaudatore prof. ing. Paolo Bevilacqua;
 - 2) di autorizzare le modifiche costruttive apportate all'impianto e valutate come non sostanziali, così come risultano dal Certificato di Collaudo;
 - 3) che per la ripresa della piena operatività impiantistica, la Ditta dovrà adempiere ad alcune prescrizioni, tra cui la trasmissione di un piano di gestione dell'impianto e di una planimetria aggiornata in scala adeguata;
 - Determinazione dirigenziale n. 3425 del 30/04/2010, rettificata parzialmente con determinazione dirigenziale n. 3515 del 04/05/2010, con cui si autorizza, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/2006, la società Becker Italia s.r.l. all'esercizio dell'impianto ubicato presso in comune di San Giorgio di Nogaro, nell'area individuata ai mappali nn. 34 – 98 – 143 – 141 – 35 – 173 – 171 – 144 di cui al Foglio n. 16 del Catasto comunale, per lo svolgimento delle operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi, individuate ai sensi dell'Allegato C del D.Lgs. 152/2006 come "messa in riserva" (R13) e consistenti nello stoccaggio con operazioni preliminari di selezione, separazione e adeguamento volumetrico. Si autorizza inoltre lo stoccaggio dei rifiuti

prodotti come preliminare al successivo invio ad impianti di smaltimento o recupero rifiuti regolarmente autorizzati (R13 e D15);

- Determinazione dirigenziale n. 7486 del 24/09/2010 ad oggetto "*Becker Italia s.r.l. (P.IVA/C.F.: 01424530309) – sede legale e operativa in comune di S. Giorgio di Nogaro (UD), via E.Fermi n. 30. Impianto di riduzione volumetrica e selezione di rottami metallici in comune di San Giorgio di Nogaro. Art. 210, D.Lgs. 152/2006 – Autorizzazione in variante con ridefinizione delle operazioni di recupero autorizzate (R13, R4 e D15)*", che dalla data di adozione sostituisce integralmente le determinazioni provinciali n. 2010/3425 e n. 2010/3515 e pertanto costituisce autorizzazione all'esercizio dell'impianto per una durata di 10 anni decorrenti dall'adozione;

EVIDENZIATO che l'efficacia del provvedimento n. 7486/2010 è subordinata al rispetto delle disposizioni contenute all'art. 18 e di seguito riprodotte:

- o "*Acquisizione del nullaosta sul presente provvedimento da parte della curatela giudiziaria nominata con il decreto emesso dal G.I.P. in data 10/12/2009 fasc. proc. n. 5955/05 R.G.N.R. e 24521/06 R.G. GIP individuata nella persona dell'Avv. Alessandro Limatola con studio a Napoli, via S. Lucia n. 15*";
- o "*Acquisizione di avvenuto deposito da parte della Becker Italia srl della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di recupero ai sensi del D.P.G.R. n. 502/1991/Pres. e s.m.i. a favore del Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), per un massimale di 1.580.507,09 € (unmilione cinquecentoottantamila cinquecentosette/09 euro). La garanzia finanziaria dovrà essere estesa ad un periodo di 2 anni successivo alla scadenza dell'autorizzazione. Lo svincolo della garanzia da parte del Comune è subordinato al nullaosta di questa Provincia*";

VISTA l'istanza avanzata dalla Becker Italia s.r.l. con nota del 19/10/2010, pervenuta il 20/10/2010 ed acquisita al prot. prov.le n. 124910/2010 del 20/10/2010, nella quale la Ditta specifica: "*l'attuale situazione della Becker Italia Sri ci è stata di grave impedimento nella ricerca di un fidejussore adeguato alla prestazione della garanzia finanziaria prevista al punto 18.2 della Determina sopracitata. In particolare alle nostre richieste di offerta le Compagnie Assicuratrici italiane hanno risposto con un rifiuto oppure con offerte dubbiose o predatorie. Ci siamo quindi rivolti al mercato tedesco dove abbiamo ottenuto offerte congrue a condizioni di polizza corrispondenti ai nostri requisiti di legge. Le compagnie tedesche sono però vincolate ad una durata massima della prestazione di tali garanzie, fissata per legge in 5 anni più 2 successivi alla scadenza dell'autorizzazione. Non avendo altre possibilità nel breve tempo rimasto a nostra disposizione, abbiamo scelto una Compagnia che l'ISVAP ci ha confermato essere autorizzata alla prestazione di garanzie nei confronti dello Stato e delle Pubbliche Amministrazioni. Per tutto quanto sopra, Vi richiediamo a tutti gli effetti di voler ridurre la durata della autorizzazione citata modificandone il termine di scadenza al 30 aprile 2015, permettendoci quindi di presentare immediatamente una garanzia finanziaria con pari validità entro i termini previsti nella Determina*";

PRESO ATTO che la Ditta chiede una riduzione della durata dell'autorizzazione per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti prevista, dal comma 12 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, in 10 anni;

EVIDENZIATO che, ai sensi del D.P.G.R. n. 502/Pres/19991 e s.m.i., la garanzia finanziaria relativa al periodo di gestione dell'impianto deve coprire l'intera durata dell'autorizzazione;

VALUTATO che in caso di accoglimento della richiesta formulata dalla Becker Italia s.r.l. viene comunque garantita l'attuazione dei principi di cui all'art. 178 del D.Lgs. 152/06, così come disposto al comma 3 dell'art. 210 del D.Lgs. 152/2003;

RITENUTO che la modifica della durata del titolo autorizzativo all'esercizio dell'impianto, definita all'art. 2 della Determinazione Dirigenziale n. 2010/7486, non costituisca variante sostanziale ai sensi dell'art. 11 della L.R. 30/1997;

RITENUTO pertanto di modificare l'art. 2 della Determinazione Dirigenziale n. 2010/7486 del 24/09/2010, rideterminando la scadenza del provvedimento alla data del 30/04/2015;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;

VISTO altresì l'art. 37 dello Statuto della Provincia di Udine, di attuazione del D.Lgs. n. 267 del 28 agosto 2000, che al co. 1, recita "Spetta ai dirigenti l'attuazione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici a cui sono preposti";

DETERMINA

- 1) di accogliere l'istanza avanzata dalla Becker Italia S.r.l. (P.IVA e C.F: 01424530309) con nota pervenuta in data 20/10/2010 con prot. prov.le n. 124910/2010, di modifica della durata della Determinazione Dirigenziale n. 7486 del 24/09/2010;
- 2) di rideterminare pertanto, l'art. 2 della Determinazione Dirigenziale n. 7486 del 24/09/2010, così come di seguito formulato: *"di precisare che dalla data della sua adozione, il presente provvedimento sostituisce integralmente le determinazioni provinciali n. 2010/3425 e n. 2010/3515 e pertanto dalla stessa data costituisce autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto. L'autorizzazione ha validità fino alla data del 30/04/2015 e l'eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, almeno 180 giorni prima della scadenza"*;
- 3) di precisare che comunque la garanzia finanziaria da prestare a favore del Comune di San Giorgio di Nogaro dovrà essere estesa ad un periodo di 2 anni successivo alla nuova scadenza dell'autorizzazione, come disposto all'art. 18), punto 18.2) del provvedimento n. 2010/7486;
- 4) di richiamare tutte le altre prescrizioni e condizioni contenute negli altri atti autorizzativi citati in premessa, se ed in quanto compatibili con il presente atto e con la vigente normativa, nonché le disposizioni previste dalla vigente normativa di settore, anche qualora non espressamente indicate;
- 5) la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento il presente provvedimento qualora si dovessero applicare nuove disposizioni



Determina: 2010/8504 del 26/10/2010

Il presente atto viene redatto e sottoscritto digitalmente in un unico originale che rimane acquisito agli atti d'ufficio.

Copia conforme del provvedimento viene notificata al legale rappresentante pro-tempore della società Becker Italia s.r.l., con sede legale e operativa in comune di San Giorgio di Nogaro (UD), via E. Fermi n. 30.

Il provvedimento viene altresì inviato ai seguenti Soggetti:

- Comune di S. Giorgio di Nogaro
- Regione Autonoma FVG, Direzione Centrale Ambiente e Lavori pubblici Servizio Disciplina Gestione Rifiuti
- A.S.S. n°5 "Bassa Friulana"
- A.R.P.A., Dipartimento Provinciale di Udine
- Studio Associato Cola Guarini & Partners – Napoli
- Studio Limatola Avvocati – Napoli

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990 si precisa che il destinatario del presente provvedimento può ricorrere nei modi di legge avverso allo stesso, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto, o dalla piena conoscenza dello stesso.

PER IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE
(dott. Marco Casasola)
IL DIRIGENTE SOSTITUTO
dott. Daniele Damele

Responsabile del procedimento: ing. Daniela Moser – tel. 0432 279853, fax 0432 279875

Istruttore tecnico: dott. Luca D'Amelio – tel. 0432 279855

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI UDINE *p. n. 1100*
RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno *2010*... il giorno *27*..... del mese di *Ottobre*.....

in *Udine*..... io sottoscritto *Fabio Breno*.....

Messo Notificatore dell'Amm.ne Prov.le di UDINE, ho notificato
copia del suesteso atto al Sig. *M. Segna*..... *Franco*

in qualità di *delegato*..... *Carlo*..... presso *Amm.ne*..... *Prov. di Udine*
in *Udine*..... via *Palazzo*..... n. *3*.....

Lasciandone copia conforme all'originale in mani

non me..... *ma*..... di *Segna*..... *Franco*.....

Il Messo Notificatore
dell'Amm.ne Prov.le di Udine



Fabio Breno